

Delibera n. 33/2024

**Esame dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia S.p.A. in relazione ai nuovi servizi ferroviari Roma-Reggio Calabria, Torino-Milano-Lecce, Torino-Milano-Reggio Calabria e Roma-Venezia di Longitude Holding S.r.l. Conclusione del procedimento.**

L'Autorità, nella sua riunione del 7 marzo 2024

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, ed in particolare gli articoli 11 e 11-bis;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della citata direttiva 2012/34/UE;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*, ed in particolare gli articoli 12, 12-bis e 24;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 120/2018 del 29 novembre 2018, di approvazione dell'atto di regolazione recante metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale;
- VISTA** la "Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione" (di seguito: Metodologia EET) approvata con la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, ed in particolare i punti 3.11 e 3.13;
- VISTA** la delibera n. 186/2023 del 30 novembre 2023, recante "Esame dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia S.p.A. in relazione ai nuovi servizi ferroviari Roma-Reggio Calabria, Torino-Milano-Lecce, Torino-Milano-Reggio Calabria e Roma-Venezia di Longitude Holding S.r.l. Avvio del procedimento", con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a determinare se l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, anche: MIT), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, anche: MEF) e Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) per gli anni 2017-2026 sia compromesso dallo svolgimento, da parte di Longitude Holding S.r.l. (di seguito: LH), di nuovi servizi ferroviari passeggeri sulle relazioni Roma-Reggio Calabria, Torino-Milano-Lecce, Torino-Milano-Reggio Calabria e Roma-Venezia, avviando contestualmente le previste consultazioni con le parti interessate, e fissando entro il 15 marzo 2024, ed in ogni caso entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, il termine di conclusione del procedimento stesso;
- VISTA** la nota di LH dell'11 gennaio 2024 (prot. ART 4531/2024) con cui la società comunicava la sospensione a data da destinarsi dei nuovi servizi programmati sulle relazioni Torino-Lecce e Torino-Reggio Calabria;
- VISTI** gli esiti dell'istruttoria trasmessi dagli Uffici dell'Autorità a MIT, MEF, LH, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota prot. 17238/2024 del 13 febbraio 2024, nonché le osservazioni pervenute su tali esiti, entro il termine a tal fine indicato, da Trenitalia con nota prot. ART 20727/2024 del 23 febbraio 2024;
- VISTA** la relazione conseguentemente predisposta dagli Uffici dell'Autorità a seguito delle attività di competenza, recante gli esiti della verifica effettuata in applicazione della Metodologia EET;
- RILEVATO** che le risultanze agli atti, per le motivazioni illustrate nella citata relazione degli Uffici, evidenziano che l'equilibrio economico del contratto di Servizio tra MIT, MEF e Trenitalia per gli anni 2017-2026 per i servizi ferroviari passeggeri regionali non risulta compromesso dai nuovi servizi ferroviari Roma-Reggio Calabria e Roma-Venezia proposto da LH per gli anni 2026-2030, nella programmazione dalla stessa società notificata con nota prot. ART 37885/2023 del 23 agosto 2023 (come rettificata con la

nota prot. ART 39529/2023 del 31 agosto 2023 e successivamente precisata con la citata nota prot. ART 4531/2024);

**RITENUTO** pertanto dimostrato che risulta possibile concedere a LH l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale per lo svolgimento di tale servizio di trasporto passeggeri;

**RITENUTO** inoltre congruo, in considerazione della fattispecie interessata, individuare nell'emersione di nuovi elementi di fatto o di diritto meritevoli - con riferimento agli esiti dell'esame dell'equilibrio economico - di specifica considerazione da parte dell'Autorità le condizioni alle quali Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia ovvero LH possono chiedere un riesame della decisione oggetto della presente deliberazione, entro un mese dalla relativa notifica;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di concedere alla società Longitude Holding S.r.l. il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795, per lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri sulle tratte Roma-Reggio Calabria e Roma-Venezia, nella programmazione notificata dalla società stessa con nota prot. ART 37885/2023 del 23 agosto 2023 (come rettificata con nota prot. ART 39529/2023 del 31 agosto 2023 e successivamente precisata con nota prot. ART 4531/2024 dell'11 gennaio 2024);
2. la presente delibera e la Relazione degli Uffici recante gli esiti della verifica effettuata in applicazione della delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, sono notificate a mezzo PEC a Longitude Holding S.r.l., Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Trenitalia S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità;
3. entro il termine di un mese dalla notifica di cui al punto 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. ovvero Longitude Holding S.r.l. possono chiedere il riesame della decisione adottata con la presente delibera qualora con riferimento agli esiti dell'esame dell'equilibrio economico dovessero emergere nuovi elementi di fatto o di diritto meritevoli di specifica considerazione da parte dell'Autorità.

Torino, 7 marzo 2024

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)